



# Introduzione della qualifica di 'docente per l'inclusione'

## A.C. 2303

Dossier n° 252 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
11 febbraio 2026

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2303
Titolo:	Introduzione della qualifica di 'docente per l'inclusione'
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente

### Premessa

La proposta di legge AC 2303 reca l'introduzione della qualifica di 'docente per l'inclusione'. Presentata in data 11 marzo 2025, è stata assegnata in sede referente alla Commissione cultura in data 20 maggio 2025.

### Contenuto

La proposta di legge è composta da due articoli.

L'**articolo 1** prevede l'introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione», stabilendo, al comma 1, che tale qualifica sostituisce, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, la già prevista qualifica del «docente di sostegno».

Il comma 2 dispone di conseguenza che i riferimenti al docente di sostegno contenuti nell'ordinamento vigente si intendono effettuati al docente per l'inclusione.

Il comma 3 prevede che, per garantire l'effettiva attuazione del principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno o dello studente con disabilità, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, promuovono iniziative di formazione finalizzate al potenziamento delle competenze dei docenti curricolari nelle metodologie didattiche inclusive, avvalendosi anche della professionalità dei docenti per l'inclusione.

Il comma 4 dispone che le funzioni di coordinamento possono essere delegate dal dirigente scolastico anche al docente per l'inclusione, così come previsto dal Testo unico sul Pubblico Impiego (d.lgs. n.165 del 2001). Il citato Testo unico, all'articolo 25, comma 5 prevede infatti che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente possa, tra le altre cose, avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.

L'**articolo 2** prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005 - intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente -, ha precisato che "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale".

La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200 del 2009, nella quale ha rilevato, tra le altre cose, che rientrano tra le norme generali sull'istruzione, la definizione dei principi di formazione degli insegnanti.

Cost252	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.